

Civile Ord. Sez. 5 Num. 20609 Anno 2026
Presidente: NONNO GIACOMO MARIA
Relatore: SUCCIO ROBERTO
Data pubblicazione: 18/06/2026

Oggetto: indagini
finanziarie – autorizzazione –
rilevanza CEDU Ferrieri -
Bonassisa

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1934/2017 proposto da

ECOFUTURA s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall'avv. Roberto Di Loreto

- - *ricorrente* -

- contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore *pro tempore* rappresentata e difesa come per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato

- - *controricorrente* -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sez. staccata di Pescara n. 832/06/2016, depositata il 16/09/2016 e non notificata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 12/02/2026 dal Consigliere Roberto Succio e riconvocato il Collegio in data 08/04/2026

-

- Fatti di causa

-

- La società Ecofutura s.r.l. impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno 2009, recante varie riprese per ricavi omessi e costi indeducibili. L'accertamento originava da indagini finanziarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, motivate dalla forte incongruenza tra redditi esigui dichiarati da società e soci e movimentazioni bancarie rilevate. La contribuente contestava la mancata esibizione da parte dell'Ufficio della lista selettiva ex art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, la mancata esibizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 (c.d. statuto dei diritti del contribuente) per omessa redazione del PVC e delle richieste/risposte ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973; inoltre, riguardo al merito delle riprese, sosteneva che l'attività estrattiva non avrebbe permesso una consegna immediata del materiale, quindi, vi era una fisiologica sfasatura tra estrazione, consegna e fatturazione. Osservava poi che l'Ufficio avrebbe applicato erroneamente il criterio del momento di consegna ex art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e con riguardo ai versamenti soci – ritenuti fittizi – eccepiva l'erronea valutazione operata dall'Ufficio quanto a tale fittizietà. Con riferimento alle movimentazioni bancarie, censurava l'attribuzione alla società di operazioni personali dei soci basandosi sulla sola esiguità dei loro redditi e la riferibilità dei conti personali alla società, che riteneva non esser stata dimostrata.

- La CTP accoglieva l'appello con riguardo ai costi non documentati e alle spese per carburante.

Cons. Est. Roberto Succio - 2

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- Appellava la società con riguardo ai restanti rilievi; l'Ufficio proponeva appello incidentale con riferimento alle pretese rispetto alle quali era risultato soccombente.
- La CTR accoglieva in minima parte l'appello principale, riducendo l'imponibile accertato di € 5.121,57, importo corrispondente alle somme che l'Ufficio aveva erroneamente considerato come finanziamenti fittizi dei soci (uno proveniente da una fattura Pavone s.r.l. e uno da un assegno da € 1.000) e confermava per il resto l'accertamento; dichiarava poi inammissibile l'appello incidentale dell'Ufficio per difetto di specificità dei motivi.
- Ricorre a questa Corte la società con atto affidato a sette motivi di doglianza che illustra con memoria.
- Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Ragioni della decisione

Il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, della Legge n. 241 del 1990, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c. per avere il giudice del gravame erroneamente interpretato la norma contenuta nell'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 relativamente alla fattispecie in esame, laddove ha ritenuto irrilevante la mancata allegazione o esibizione, da parte dell'Ufficio finanziario di Chieti, dell'autorizzazione alle indagini bancarie nonostante la contribuente avesse sollevato la questione per verificare l'esistenza materiale del documento. Erroneamente – si sostiene – il giudice di merito ha ritenuto che la mancata allegazione o esibizione, a parere del Giudice di appello, non costituisca un vizio di nullità dell'avviso di accertamento, in quanto l'Erario può utilizzare il risultato degli accertamenti bancari se sono stati debitamente autorizzati ma ciò non implicherebbe, a carico dell'erario, un obbligo di allegazione.

Cons. Est. Roberto Succio - 3

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il motivo, incentrato sulla mancata produzione in giudizio – quindi sul difetto di prova della sua esistenza – dell'autorizzazione *de qua*, è fondato e va accolto in forza delle considerazioni che seguono.

Secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, l'autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie prevista, in materia di imposte dirette, dall'art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e, in materia di IVA, dall'art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 costituisce espressione di una funzione meramente organizzativa, incidente unicamente nei rapporti tra uffici.

Da tale impostazione consegue che: a) l'autorizzazione deve essere concessa, ma non è necessaria la sua esibizione al contribuente (Cass. n. 1306/2023; Cass. n. 20420/2014; Cass. n. 16874/2009) o la sua allegazione all'avviso di accertamento (Cass. n. 3628/2017); b) l'autorizzazione non deve essere necessariamente motivata (Cass. n. 4853/2024; Cass. n. 14026/2012; Cass. n. 5849/2012); c) l'eventuale assenza dell'autorizzazione non determina, in ogni caso, l'inutilizzabilità delle indagini finanziarie, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal codice di rito penale, dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita (Cass. n. 13353/2018; Cass. n. 4987/2003) a meno che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente (Cass. n. 4853/2024; Cass. n. 9480/2018; Cass. n. 3628/2017), ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio (Cass. n. 9733/2024; Cass. n. 13421/2017); d) il diritto di difesa del contribuente è legittimamente affidato solo alla contestazione successiva all'emissione dell'avviso di accertamento, anche in sede contenziosa (Cass. n. 14023/2007).

Tale orientamento è oggi posto in discussione in ragione della recente pronuncia della CEDU dell'8 gennaio 2026 (Ferrieri e Bonassisa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cons. Est. Roberto Succio - 4

c. Italia, ricorsi nn. 40607/2019 e 34583/2020, nel prosieguo anche CEDU Ferrieri e Bonassisa), citata in memoria e divenuta definitiva a seguito del rigetto anche dell'istanza diretta al riesame della stessa di fronte alla Grande Camera della Corte convenzionale, la quale ha dichiarato che il sistema tributario italiano, per quanto attiene alle indagini finanziarie condotte dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza ai fini degli accertamenti fiscali, viola l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

Alla luce di un'ampia analisi normativa e giurisprudenziale, la Corte ha rilevato che il sistema di autorizzazione alle indagini finanziarie è effettivamente fondato su disposizioni di legge dell'ordinamento italiano (gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972); tuttavia, le suddette previsioni non circoscrivono in modo sufficiente la discrezionalità delle autorità fiscali (il Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate o il Comandante regionale della Guardia di Finanza), in quanto non assicurano un adeguato sistema di garanzie procedurali né un controllo giurisdizionale effettivo sulle misure adottate; il problema centrale, quindi, non risiede nella carenza di una legge, ma nella "qualità" della legge esistente come idonea a garantire, nella sua concreta interpretazione e applicazione, la tutela del contribuente da iniziative eccessivamente discrezionali dell'Amministrazione finanziaria.

Secondo la CEDU, la semplice finalità di accertamento dell'adempimento tributario attribuisce, in forza di esse, alle Amministrazioni fiscali di cui sopra un potere sostanzialmente illimitato sia nell'attuazione delle misure ispettive sia nella determinazione dell'ampiezza delle informazioni richieste; essa ha inoltre sottolineato come secondo la giurisprudenza di Legittimità italiana, l'autorizzazione all'accesso non necessita di motivazione e ciò consenta, secondo il giudice convenzionale, alle autorità fiscali di esercitare una

Cons. Est. Roberto Succio - 5

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

discrezionalità priva di limiti senza l'obbligo di attenersi ai criteri indicati nelle varie circolari emesse dalle Amministrazioni finanziarie.

A ciò si aggiunge, prosegue la Corte EDU, che il quadro normativo surrichiamato non prevede garanzie procedurali effettive *ex ante*, né un controllo giurisdizionale o indipendente *ex post* che sia realmente efficace, come richiesto dagli standard della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Alla luce delle suddette considerazioni, la Corte sovranazionale ritiene che tale quadro normativo non assicuri il livello minimo di protezione richiesto dalla Convenzione, in particolare per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita privata, del domicilio e della corrispondenza dei contribuenti.

Orbene, osserva, in proposito, questa Corte che, con riferimento alle affermazioni concernenti la tutela *ex ante*, le stesse si rivolgono al legislatore italiano e integrano indicazioni *de iure condendo* alla luce dei principi di proporzionalità, di equivalenza e di effettività illustrati dal giudice convenzionale e di cui il giudice di legittimità non può che prendere atto.

Ciò che, invece, rileva direttamente nel presente procedimento è costituito dalle affermazioni *de iure condito* effettuate dalla CEDU con riguardo all'efficacia del controllo giurisdizionale sulla procedura di autorizzazione delle indagini finanziarie, affermazioni che non possono che comportare un necessario adeguamento, in chiave evolutiva, dei radicati principi più sopra sommariamente elencati alle esigenze indicate dal giudice convenzionale. In ciò tenendo necessariamente conto sia della giurisprudenza della Corte costituzionale sia degli ulteriori arresti della giurisprudenza sovranazionale, in particolare della Corte di giustizia dell'Unione Europea.

Va infatti ricordato in primo luogo che la Consulta (Corte Cost. n. 51 del 1992), ha a suo tempo precisato che, al dovere di riserbo cui sono tradizionalmente tenute le imprese bancarie, non corrisponde in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cons. Est. Roberto Succio - 6

capo ai singoli clienti "una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta, né, men che meno, un diritto della personalità, poiché la sfera di riservatezza con la quale vengono tradizionalmente circondati i conti e le operazioni degli utenti dei servizi bancari è direttamente strumentale all'obiettivo della sicurezza e del buon andamento dei traffici commerciali". La Corte afferma, inoltre, che "le scelte discrezionali del legislatore, ove si orientino a favore della tutela del segreto bancario, non possono spingersi fino al punto di fare di questo ultimo un ostacolo all'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà, primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), ovvero fino al punto di farne derivare il benché minimo intralcio all'attuazione di esigenze costituzionali primarie, come quelle connesse all'Amministrazione della giustizia e, in particolare, alla persecuzione dei reati". La Corte, infine, ha affermato che "i valori collegati al dovere di riserbo sui dati bancari sono sicuramente recessivi di fronte a quelli riferibili al dovere inderogabile imposto dall'art. 53 della Costituzione e, a maggior ragione, di fronte all'esigenza costituzionale primaria collegata alla persecuzione dei reati".

Da tali chiare - e insuperabili - affermazioni di principio si evince come già allora il Giudice delle Leggi abbia inteso non solo distinguere tra dovere di riservatezza delle operazioni commerciali e dovere di contribuzione tributaria, ma anche chiarire che il potere di richiedere informazioni alle banche va disciplinato dal legislatore in modo da evitarne un esercizio arbitrario ed indiscriminato, come ha sostenuto autorevole dottrina.

Ai fini della tutela dei dati personali, poiché tali sono le informazioni apprese nel corso delle indagini finanziarie, quali i dati bancari, e per la definizione dei limiti del loro utilizzo da parte delle Amministrazioni pubbliche sovviene quindi, come accennato in esordio,

Cons. Est. Roberto Succio - 7

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

anche la giurisprudenza sovranazionale sia della Corte Europea dei diritti dell'uomo, sia della Corte di giustizia dell'Unione Europea, nel contesto di "dialogo tra le Corti".

«La "comunità delle Corti" e il "dialogo" che si svolge tra le stesse, improntato al principio di leale collaborazione, promuovono la piena attuazione del principio del primato del diritto europeo e assicurano il buon funzionamento delle interdipendenze tra i diversi sistemi giuridici, nazionali ed euronunitario» (Corte Cost. n. 210 del 2024). In presenza di sistemi giuridici che non sono più rigidamente separati, ma sono integrati e interdipendenti, senza alcuna forma di gerarchia, per assicurarne il corretto funzionamento occorre, quindi, dare la più ampia applicazione al principio di leale collaborazione, riconosciuto sia dal diritto dell'Unione (art. 4, paragrafo 3, TUE) sia dal nostro diritto costituzionale (tra le tante, sentenze n. 88 e n. 87 del 2012, n. 379 del 1992 e n. 168 del 1963), e che, pertanto, assurge al rango di principio fondamentale dello spazio costituzionale comune all'Unione e agli Stati membri (Corte Cost. n. 71 del 2026).

Per dirlo ancora con le parole del Giudice delle Leggi, la visione rigidamente dualistica dei rapporti tra l'ordinamento euronunitario e l'ordinamento nazionale, inizialmente fatta propria dalla giurisprudenza della Consulta (Corte Cost. n. 170 del 1984 e n. 183 del 1973), corrispondeva a una fase in cui il diritto dell'Unione aveva un campo di azione circoscritto, sostanzialmente limitato alla realizzazione del mercato comune. Tale visione comportava la netta separazione tra la Costituzione e quel diritto e tra i rispettivi interpreti principali, ossia la Corte costituzionale e la Corte di giustizia (ora per la materia tributaria il Tribunale, competente per accise, iva e dogane dal 1° ottobre 2024). In un assetto delle relazioni tra i due ordinamenti che erano considerati come nettamente separati e autonomi e che si fondava su un preciso riparto di competenze tra gli stessi, ai giudici comuni spettava la verifica

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cons. Est. Roberto Succio - 8

della compatibilità della legge con il diritto dell'Unione, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e il potere di non applicarla in caso di incompatibilità con disposizioni di quel diritto dotate di effetti diretti, mentre la Corte Costituzionale assumeva il ruolo di difensore dell'identità costituzionale attraverso lo strumento dei "controlimiti". Successivamente, la progressiva estensione dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, che inevitabilmente interseca una parte consistente della materia costituzionale, ha determinato la conseguente modificazione della descritta relazione tra i due ordinamenti. In particolare, la qualificazione da parte della Corte di giustizia dei Trattati come «cart[e] costituzional[i] di base» (CGUE, sentenza 23 aprile 1986, causa C-294/83, Les Verts); l'interpretazione in chiave estensiva delle sue competenze e il conseguenziale depotenziamento del principio di attribuzione (fenomeno noto come "competence creep"); il riconoscimento, da parte del Trattato di Lisbona, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dello stesso valore giuridico dei Trattati; la configurazione giurisprudenziale di quella Carta come una "ombra" che segue sempre il diritto eurounionale (almeno a partire dalla sentenza della CGUE, Grande sezione, 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Åklagaren), con la conseguenza che tutte le "situazioni" che ricadono nell'ambito di applicazione di quest'ultimo sono soggette alla sua disciplina (anche al di là, quindi, dei casi in cui il legislatore nazionale dà attuazione al diritto dell'Unione); il riconoscimento da parte dei giudici di Lussemburgo dell'efficacia precettiva dei valori enumerati dall'art. 2 del Trattato sull'Unione europea, a cominciare da quello dello Stato di diritto (CGUE, seduta plenaria, sentenze 16 febbraio 2022, causa C-156/21, Ungheria e causa C-157/21, Polonia); tutti questi fattori, in un assetto fondato sui principi del primato e dell'effetto diretto del diritto eurounionale, hanno fatto sì che il sistema giuridico

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cons. Est. Roberto Succio - 9

dell'Unione europea e quello degli Stati membri siano divenuti sempre più integrati e interdipendenti.

A tali trasformazioni si è espressamente collegata la giurisprudenza costituzionale (avviata con Corte Cost. n. 269 del 2017) che ha riconosciuto la competenza di tale Giudice a conoscere anche dei contrasti tra la norma interna e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale», poiché «[i] principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri). Sicché può darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell'Unione». La Consulta ha in seguito cessato di dare importanza al "contenitore" della norma del diritto dell'Unione violata – che pertanto non deve essere necessariamente la CDFUE (Corte Cost., sentenze n. 44 e n. 11 del 2020, e n. 20 del 2019) – e ha poi ammesso la proponibilità della questione di costituzionalità anche quando il duplice contrasto riguardi, sul versante interno, non già un diritto, ma un principio costituzionale, quale quello di eguaglianza (Corte Cost. sentenza n. 15 del 2024), sempre che ricorra un tono costituzionale, in ragione del nesso con interessi o principi costituzionali (Corte Cost., sentenze n. 1 del 2026, n. 147, n. 93, n. 31, n. 7 e n. 1 del 2025, n. 210 e n. 181 del 2024; ordinanza n. 21 del 2025). In ogni caso, la competenza di questa Corte «non può in alcun modo ostacolare o limitare il potere dei giudici comuni di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di non applicare la legge statale incompatibile con il diritto dell'Unione (CGUE, grande sezione, sentenza 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli; CGUE, grande sezione, sentenza 22 febbraio 2022, causa C-430/21, RS).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cons. Est. Roberto Succio - 10

In definitiva, è il giudice comune a decidere, in relazione a quanto è imposto dalle caratteristiche del caso concreto, se disapplicare la legge oppure sollevare una questione di legittimità costituzionale, ferma restando la possibilità di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE (sentenza n. 210 del 2024).

L'attuale assetto delle relazioni tra i sistemi, pertanto, è improntato a un concorso di rimedi, destinato ad assicurare la piena effettività del diritto dell'Unione e a escludere, per definizione, ogni preclusione. Il sindacato accentrato di costituzionalità non si pone in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso coopera a costruire tutele sempre più integrate poiché questo è esattamente il senso del richiamo al diritto dell'Unione operato dal combinato disposto degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

Tornando ora i più da vicino alle questioni che si pongono, osserva la Corte che del diritto alla riservatezza dei dati e delle informazioni della persona si occupa l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e in particolare la trasmissione automatica di dati relativi al contribuente fra enti pubblici, di cui sopra, pone profili ulteriori di contrasto anche con l'art. 8 ridetto proprio nella presente fattispecie, poiché i dati ritraibili dalle indagini finanziarie sono evidentemente idonei a rivelare dei dati personali.

È in questo contesto che dalla pronuncia CEDU Ferrieri – Bonassisa possono trarsi le due indicazioni interpretative cui si è fatto cenno, tra di loro autonome anche se connesse: l'una diretta al legislatore, *de iure condendo*, l'altra diretta ai giudici nazionali, direttamente applicabile nell'attuale tessuto normativo e quindi *de iure condito*. Se infatti spetta agli Stati contraenti il compito di garantire, all'interno dei rispettivi ordinamenti, i diritti tutelati dalla CEDU, certo non vi possono essere dubbi sul fatto che all'attuazione di tale compito concorrano (anche, di qui la sopra accennata connessione) gli organi giurisdizionali, attraverso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cons. Est. Roberto Succio - 11

l'interpretazione del diritto interno in modo conforme alle disposizioni della CEDU o la rimessione degli atti alla Corte costituzionale nel caso in cui il contrasto della norma interna con l'art. 117 Cost., in relazione al parametro interposto costituito dalla norma convenzionale (Corte cost. n. 348 e 349 del 2007), non sia superabile neppure attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata (Cass. n. 22921/2025). Sul punto la stessa CEDU, Ferrieri – Bonassisa (par. 70) ha ribadito che: "è l'interpretazione e l'applicazione pratica della legge da parte dei tribunali nazionali che deve garantire agli individui una protezione contro le interferenze arbitrarie (CEDU, sentenza 6 febbraio 2025, nn. 36617/18 e altri 12, Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia, par. 96)".

Trattasi di una violazione superabile a condizione che il giudice investito di un ricorso sia messo in condizione di controllare che le prove sulle quali si basa tale decisione siano state ottenute nel diritto interno conformemente ai diritti garantiti dal diritto dell'Unione.

Si deve quindi di valutare in questa sede la conformità ai principi sovranazionali del controllo *ex post*, previsto dall'ordinamento interno, che è incentrato sull'acquisizione e l'utilizzo ai fini dell'accertamento tributario degli elementi di prova; non si tratta invece di prendere in esame l'architettura normativa di controllo *ex ante* che – come sopra esaminata – riguarda solamente il legislatore del singolo stato Membro quanto alle misure che ad esso tocca adottare.

Un percorso interpretativo lineare - al quale la Corte intende fare riferimento - viene qui offerto ancora dalla Corte dell'Unione in due pronunce.

La prima pronuncia (CGUE, sentenza 6 ottobre 2020, État luxembourgeois contro B e État luxembourgeois contro B e a., cause riunite C-245/19 e C-246/19 par. 79 – 80, citata espressamente in motivazione da CEDU Ferrieri - Bonassisa) sottolinea come i principi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cons. Est. Roberto Succio - 12

citati non richiedano unicamente ed esclusivamente che il titolare del diritto stesso disponga di un rimedio giurisdizionale diretto, mirante, in via principale, a contestare una misura determinata, purché esistano altresì, dinanzi ai vari giudici nazionali competenti, uno o più rimedi giurisdizionali effettivi e concreti che gli consentano di ottenere, anche in via incidentale, un controllo giurisdizionale di tale misura che garantisca il rispetto dei diritti e delle libertà che il diritto dell'Unione garantisce senza doversi esporre, a tal fine, al rischio di vedersi infliggere una sanzione in caso di inosservanza della misura stessa (v., in tal senso, CGUE sentenze del 13 marzo 2007, Unibet, C-432/05, punti 47, 49, da 53 a 55, 61 e 64, e del 21 novembre 2019, Deutsche Lufthansa, C-379/18, punto 61).

A seguito della ricezione dell'atto amministrativo conclusivo del procedimento, il contribuente interessato deve quindi disporre di un diritto di ricorso effettivo; ciò presuppone - ed ecco l'indicazione interpretativa che orienta la decisione nel caso concreto - che il giudice investito della controversia sia competente ad esaminare tutte le questioni di diritto e di fatto rilevanti per dirimere la controversia stessa, in particolare, per verificare che le prove sulle quali si fonda tale atto non siano state ottenute o utilizzate in violazione dei diritti e delle libertà garantiti all'interessato dal diritto dell'Unione (v., per analogia, CGUE, sentenza 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C-419/14, punti da 87 a 89). Ove ciò sia avvenuto, come già accennato, le prove ottenute in violazione di un diritto fondamentale devono essere escluse dal procedimento tributario (si veda il punto 12 della sentenza CGUE 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C-419/14).

La seconda pronuncia della Corte del Lussemburgo che qui interessa (CGUE, 24 febbraio 2022, SS SIA contro Valsts iegēmumu dienests, causa C-175/20, par. 54) sottolinea che «ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta, eventuali limitazioni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cons. Est. Roberto Succio - 13

all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest'ultima, che comprendono, segnatamente, il diritto al rispetto della vita privata, garantito dall'articolo 7 della Carta, e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, sancito dall'articolo 8 della Carta, devono essere previste dalla legge, il che implica, in particolare, che la base giuridica che consente l'ingerenza in tali diritti deve definire essa stessa la portata della limitazione dell'esercizio del diritto considerato (in tal senso, CGUE, sentenza del 6 ottobre 2020, *Privacy International*, C-623/17, punto 65 e giurisprudenza ivi citata)». Inoltre, essa evidenzia che «la normativa recante una misura che consenta un'ingerenza siffatta deve prevedere regole chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione della misura in questione e fissino requisiti minimi, di modo che le persone i cui dati personali siano stati trasferiti dispongano di garanzie sufficienti che consentano di proteggere efficacemente tali dati contro i rischi di abusi [v., in tal senso, CGUE, sentenza del 2 marzo 2021, *Prokuratuur*, C-746/18, punto 48 e giurisprudenza ivi citata]» (ivi par. 55).

Di conseguenza, qualsiasi misura adottata - in questo caso ai sensi dell'art. 23 del regolamento 2016/679, ma con principio applicabile in via generale - deve, come il legislatore dell'Unione ha del resto sottolineato nel considerando 41 di tale regolamento, essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile per le persone che vi sono sottoposte. In particolare, queste ultime devono essere in grado di individuare le circostanze e le condizioni in cui può essere limitata la portata dei diritti conferiti loro dal suddetto regolamento.

Nel connettere tra loro il monito interpretativo diretto dal giudice dell'Unione al Legislatore del singolo Stato membro, rilevante *ex ante*, con il controllo *ex post* che riguarda il giudice nazionale, risolve la questione che ci occupa la successiva affermazione della Corte Unionale, secondo la quale «dalle considerazioni che precedono discende che l'amministrazione tributaria di uno Stato membro non può derogare alle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cons. Est. Roberto Succio - 14

disposizioni dell'articolo 5 del regolamento 2016/679 in assenza di una base giuridica chiara e precisa nel diritto dell'Unione o nel diritto nazionale, la cui applicazione sia prevedibile per le persone che vi sono sottoposte, e che contempli le circostanze e le condizioni in cui può essere limitata la portata degli obblighi e dei diritti previsti da tale articolo 5» (ivi, par. 57).

Evidente il richiamo operato, in primo luogo, ai requisiti legali generali e astratti dell'autorizzazione ("base giuridica chiara e precisa"), diretto al legislatore domestico perché munisca l'ordinamento di diritto interno di una disciplina munita di chiarezza e precisione in ordine alle condizioni alle quali il diritto del singolo viene compresso, garantendogli qui la tutela *ex ante*.

Altrettanto evidente e qui dirimente è il richiamo operato, in secondo luogo, con valenza prescrittiva del tutto identica al precedente, ai requisiti concreti dell'autorizzazione, diretto al giudice del singolo stato membro interno. Tale autorizzazione – per risultare legittima e con essa gli atti ad essa conseguenti, oltre ovviamente ad esistere *in rerum natura* – deve contemplare "le circostanze e condizioni" alle cui può limitarsi la portata dei diritti: oltre allora ad esser effettivamente stata emessa dall'organo titolare del potere autorizzativo, quale superiore gerarchico dell'Ufficio accertatore (che di tale potere fa "applicazione" appunto emettendola) essa deve esporre adeguatamente nella propria motivazione le "circostanze e condizioni in cui può essere limitata la portata degli obblighi e dei diritti" del contribuente.

La valutazione di tali elementi è compito necessario ed esclusivo del giudice del singolo Stato membro.

Deve anche ricordarsi che la Corte EDU, dal canto suo, non ha competenza sulla ammissibilità di particolari tipi di prove, per esempio, delle prove ottenute illegalmente ai sensi della legislazione interna. Quel che conta, anche ai fini dei parametri di diritto unionale, è verificare se

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cons. Est. Roberto Succio - 15

la procedura, compresa la modalità di acquisizione degli elementi di prova, sia stata complessivamente equa, il che comporta l'esame dell'illegalità in questione e, nel caso in cui sussista la violazione di un altro diritto tutelato dalla Convenzione, del carattere di tale violazione (si veda CEDU, sentenza 17 ottobre 2019, nn. 1874/13 e 8567/13, López Ribalda e altri c. Spagna [GC], 2019, par. 150, in cui per vero tali principi, elaborati in un contesto penale, sono stati applicati a una causa civile).

Sotto tale profilo questa Corte, assai di recente (Cass. n. 13696/2026) ha mostrato chiaramente di propendere, giustappunto nell'ottica di una interpretazione unionalmente, convenzionalmente e costituzionalmente orientata (ponendosi l'art. 8 della CEDU come norma interposta ex art. 117 Cost.), per l'opzione in base alla quale la mancanza di autorizzazione (o di motivazione di essa) all'accesso presso la sede della società o dei locali in cui si esercita l'attività imprenditoriale comporta l'inutilizzabilità dei dati e documenti acquisiti in esito all'accesso non autorizzato (o eseguito in virtù di una autorizzazione non adeguatamente motivata).

Non occorre, tuttavia, attendere gli esiti della pronuncia delle Sezioni unite sollecitata con l'ordinanza interlocutoria da ultimo sopra citata.

Per un verso, non viene in questo caso in considerazione la difformità d'interpretazione con la giurisprudenza penale ivi richiamata, la quale ha affrontato la portata della sentenza CEDU Italgomme (che, peraltro, ha esaminato non già in astratto, rispetto alla normativa, ma in concreto l'effetto dell'ingerenza nei diritti dei ricorrenti ai sensi dell'art. 8 della Convenzione; così CEDU, sentenza 6 febbraio 2025, nn. 36617/18 e altri 12, Italgomme Pneumatici s.r.l. e altri c. Italia, par. n. 102, ripresa da Cass. n. 10377/2026, punto 1.6.).

Cons. Est. Roberto Succio - 16

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per altro verso, il preteso contrasto interno ravvisato rispetto a Cass. 16988/2025 in realtà non è ravvisabile, posto che il cuore della decisione di quest'ultima pronuncia sta nell'affermazione che *"nel presente caso, sul punto, non si evince né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso per cassazione, che dal trattenimento oltre al termine dei 60 giorni gli operanti prima o l'Ufficio poi abbiano tratto elementi di prova sui quali fondare la pretesa per maggiori tributi azionata con l'avviso di accertamento impugnato; tale considerazione tronca quindi logicamente e giuridicamente ogni possibile relazione di dipendenza tra l'atto illegittimo (il trattenimento oltre termine) e l'atto successivo (l'avviso di accertamento); risulta qui difettoso, allora, non solo il concreto pregiudizio al diritto alla difesa (non risultando ex actis che sia stata impedita o resa più ardua la difesa in giudizio del contribuente in forza di tale illegittimo spossessamento) ma del tutto assente anche l'antecedente di fatto e il conseguente nesso di dipendenza tra l'atto illegittimo e l'avere l'Ufficio utilizzato nei propri atti elementi di prova ottenuti in violazione della disposizione di legge invocata"*.

Tale conclusione trova solido fondamento nella natura e nella specificità del vizio dedotto, il quale non attiene a una mera irregolarità procedimentale, ma incide direttamente sul titolo legittimante l'ingerenza nei dati bancari, ossia sull'atto che costituisce il presupposto stesso di legalità dell'acquisizione. È l'autorizzazione, infatti, a svolgere la funzione – oggi imprescindibile alla luce dei parametri convenzionali e unionali – di delimitare l'ambito oggettivo e soggettivo dell'accesso, di renderne verificabili le condizioni di esercizio e di consentire un controllo effettivo, anche *ex post*, sulla necessità e proporzionalità dell'ingerenza.

La questione oggetto del presente giudizio, infatti, non verte sulla esistenza, nell'ordinamento giuridico complessivamente inteso, già in epoca precedente alla sua introduzione, di un principio di inutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentali

Cons. Est. Roberto Succio - 17

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del contribuente (tema di fondo che permea e sottende Cass. n. 13696/2026) ma sulla rilevanza quanto alla illegittimità degli atti conseguenti della violazione – non sindacabile direttamente di fronte al giudice – dell’obbligo di preventiva autorizzazione all’acquisizione e all’utilizzo di informazioni tratte da indagini finanziarie.

Da ciò discende anche, che mentre nel caso deciso da Cass. n. 16988/2025 difettava in radice qualsiasi collegamento eziologico tra l'irritualità procedimentale riscontrata e il materiale probatorio posto a fondamento della pretesa impositiva – risultando del tutto assente sia l'utilizzazione di elementi acquisiti in violazione di legge, sia un concreto pregiudizio difensivo – nel caso qui in esame viene direttamente in rilievo il momento genetico dell'acquisizione dei dati bancari, sicché il nesso di dipendenza tra il vizio denunciato e l'utilizzazione delle risultanze si configura in termini immediati e necessari.

L'illegittimità, in tale prospettiva, non si colloca a valle, sul piano degli effetti meramente procedimentali, bensì a monte, sul piano del fondamento giuridico dell'ingerenza: le risultanze acquisite in forza di un titolo autorizzativo mancante o inidoneo risultano pertanto *ab origine* prive di giustificazione legale. La soluzione adottata si salda, da un lato, con le coordinate convenzionali e unionali chiaramente enucleate dalla sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia, che esigono che ogni accesso ai dati bancari sia sorretto da un atto idoneo a prevenire arbitri e a consentire un controllo effettivo; dall'altro, con i principi già acquisiti nell'ordinamento interno – che in questa sede vanno sottolineati, condivisi e valorizzati – in tema di invalidità derivata dell'atto impositivo fondato su elementi probatori raccolti in difetto del necessario presupposto autorizzatorio.

Questa Corte ha già ritenuto che un potere di indagine incontrollato, immotivato ed eccessivo possa cagionare un pregiudizio alle libertà costituzionali che vengono volta per volta in rilievo e ha

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cons. Est. Roberto Succio - 18

stabilito che l'esigenza di evitare un tale pregiudizio viene realizzata giustappunto attraverso il sistema delle autorizzazioni (Cass. Sez. Un., n. 3182/2022, par. 5.4).

Non si tratta, pertanto, di affermare un'indiscriminata propagazione di qualsivoglia irregolarità sull'atto impositivo, bensì di riconoscere che la mancanza o l'inadeguatezza del titolo autorizzativo mina *ab imis* la verifica, inserendosi nella fase preliminare del procedimento di formazione dell'atto impositivo, per cui necessariamente si riverbera sull'atto che la conclude determinando, come conseguenza, l'inutilizzabilità delle risultanze acquisite, secondo una logica già chiaramente affermata da questa Corte in materia di accessi domiciliari. È il difetto della conformità a legge dell'attività degli Uffici – che è legittima solo in quanto autorizzata – in tale evenienza, a inficiare l'intera sequenza procedimentale: illegittimo è quindi l'atto impositivo che la conclude.

Calando ora nel caso concreto di diritto interno tali principi sovranazionali ritiene la Corte che risulti allora proporzionale una interpretazione orientata sia convenzionalmente sia secondo il diritto dell'Unione, di natura evolutiva rispetto ai precedenti orientamenti giurisprudenziali ai quali si è fatto cenno in esordio, in forza della quale si raggiungano le seguenti due conclusioni.

In primo luogo, deve ritenersi che l'assenza dell'autorizzazione *de qua* – per non esser stata emessa dall'organo competente a rilasciarla – impedisca irrimediabilmente *tout court* sia l'acquisizione da parte dei verificatori sia l'utilizzo ai fini dell'accertamento tributario da parte dell'Ufficio finanziario delle informazioni, anche se materialmente acquisite, la cui apprensione prima e il cui utilizzo poi presupponeva detta autorizzazione. Ne deriva allora l'illegittimità dell'avviso di accertamento e degli atti tutti che su tali informazioni – i dati bancari – vengano a fondarsi.

Cons. Est. Roberto Succio - 19

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In secondo luogo, ad analoga conclusione deve addivenirsi nel caso in cui si sia in presenza di una autorizzazione esistente nel senso sopra detto ma in concreto sprovvista di motivazione che renda manifeste e comprensibili le ragioni in fatto e in diritto che sorreggono e giustificano l'acquisizione prima e l'utilizzo poi ai fini dell'accertamento delle informazioni ritraibili dalle indagini finanziarie.

Ciò chiarito, va ricordato che il miglior modo di tener conto dei diritti fondamentali passa attraverso un esame caso per caso.

Nel valutare il caso specifico il giudice nazionale deve allora considerare soprattutto quale disposizione sia stata violata e la natura della violazione. Già prima dell'entrata in vigore della Carta, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte ha stabilito che l'ammissibilità di un elemento di prova raccolto in maniera illegittima non può essere esclusa per principio e in astratto, ma spetta al giudice nazionale valutare gli elementi di prova ottenuti (CEDU sentenze 18 marzo 1997, Mantovanelli/Francia, n. 21497/93, par. 33 e 34, e 25 marzo 1999, Pelissier e Sassi/Francia, n. 25444/94, par. 45).

Ne deriva allora la illegittimità dell'avviso di accertamento che ponga a base della pretesa tributaria tali informazioni, senza peraltro che ciò pregiudichi in modo automatico la sussistenza complessiva della pretesa ove la stessa, nei suoi elementi probatori, sia sostenuta in tutto o in parte da altri elementi di prova, non ritraibili dalle risultanze delle indagini finanziarie non autorizzate o autorizzate in forza di provvedimenti illegittimamente motivati, quindi privi di validità. Tali ulteriori elementi di prova, nel corso dell'esame giudiziale di cui si è detto, da operarsi caso per caso, saranno infatti da ritenere - ovviamente - non inficiati dall'invalidità in argomento, la quale travolge esclusivamente gli elementi di prova raccolti senza autorizzazione o per mezzo di autorizzazione riconosciuta dal giudice come viziata in punto

Cons. Est. Roberto Succio - 20

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

motivazione; tale invalidità non può infatti in nessun modo colpire quant'altro l'Ufficio abbia acquisito e utilizzato per mezzo di altri strumenti istruttori ai fini dell'accertamento tributario (così, in motivazione, Cass. n. 5971/2026).

Va, dunque, confermata l'impostazione e ribaditi i principi di diritto già enunciati da due recenti pronunce di questa Corte in materia, che così recitano: «*In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l'autorizzazione prevista dall'art. 32, primo comma, n. 7), del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall'art. 51, secondo comma, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce il titolo dell'ingerenza nei dati bancari del contribuente e deve essere resa conoscibile in modo da consentire la verifica della sua esistenza, della sua collocazione temporale, dei suoi presupposti, dell'oggetto e dei limiti dell'accesso. Ne consegue che, ove, a fronte di specifica contestazione del contribuente, risulti che l'autorizzazione non sia allegata né comunque resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l'avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fonda su di essa*» (Cass. n. 19960/2026);

«*In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l'autorizzazione prevista dall'art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall'art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla luce dell'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, nonché degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l'oggetto e i limiti dell'ingerenza nei dati*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cons. Est. Roberto Succio - 21

bancari del contribuente. Ne consegue che, ove l'autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l'avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fonda su di essa» (Cass. n. 19956/2026).

Tenuto conto dei superiori principi di diritto va, dunque, accolto il motivo di ricorso, che si fonda sull'inesistenza o mancata esibizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, ritenuta illegittimamente irrilevante dal giudice di appello; la sentenza sul punto va, dunque, cassata con rinvio al giudice del merito che valuterà la sussistenza in concreto di eventuali ulteriori elementi di prova atti a comprovare le ragioni dell'Ufficio, diversi da quelli ritraibili dalle indagini finanziarie, da ritenersi inutilizzabili per le ragioni sopra esposte.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per omessa valutazione di prove ritualmente prodotte in atti in violazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (c.d. Tuir), art. 115, comma primo c.p.c., in relazione all'art. 360, c. 1 n. 4) c.p.c.; sostiene parte ricorrente che la sentenza merita di essere cassata nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale, in ordine al recupero a tassazione dell'importo riportato nel conto n. 15/05/045 "fatture da emettere per lavori in corso", ha ritenuto, *sic et simpliciter*, di aderire alla tesi difensiva dell'Agenzia delle Entrate, tralasciando la tesi difensiva della Ecofutura s.r.l. giacché a detta del Giudicante di appello "la tesi, ancorché suggestiva, non è supportata da elementi di riscontro verificabili".

Il motivo è inammissibile.

Esso invero propone un riesame del fatto, diretto a ottenere una diversa conclusione da parte del giudice in ordine alla valutazione delle prove, il che non è ammesso in questa sede di Legittimità.

Cons. Est. Roberto Succio - 22

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il terzo motivo si duole della violazione o falsa applicazione dell'art. 32, 39, comma I, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 4 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 109, comma 2 punto a e b) del d.P.R. n. 917 del 1986 (c.d. Tuir), art. 2729 c.c., art. 6 e 7 L. 212/2000 in relazione all'art. 360, c. 1 n. 3) c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che possa trovare applicazione l'inutilizzabilità assoluta dei d.d.t. prodotti in primo grado, dal momento che il loro mancato deposito nel corso del contraddittorio è da imputare esclusivamente – secondo la parte ricorrente – al comportamento dell' Agenzia delle Entrate. Si sostiene che la Ecofutura s.r.l. per ogni richiesta di deposito dei documenti ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 avanzata dall'Ufficio di Chieti, aveva provveduto a depositare tutta la contabilità (anno 2007, 2008 e 2009) e ancora, sempre secondo parte ricorrente Il Giudice di Appello aderendo, sic et simpliciter, alla tesi dell'Agenzia delle Entrate di Chieti, avrebbe fatto mal governo delle norme contenute negli articoli sopra citati, poiché, prendendo a riferimento i d.d.t., ha in concreto spostato il criterio di competenza del ricavo da imputare nell'esercizio di realizzazione (art. 109 Tuir) verso il momento della fattura, violando, di fatto, la regola di diritto secondo cui nel nostro ordinamento giuridico, non necessariamente vi deve essere tale coincidenza.

Il motivo è inammissibile.

Con riguardo alla inutilizzabilità processuale dei d.d.t. la censura urta contro l'accertamento di fatto operato dalla sentenza di appello secondo la quale l'Ufficio "aveva richiesto l'esibizione dei documenti di trasporto con apposito invito dove precisava doverosamente che gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti e non trasmessi, non potevano essere presi in considerazione a suo favore ai fini dell'accertamento". Dalla pronuncia di merito risulta quindi accertata la regolare formulazione dell'invito a trasmettere la documentazione in argomento; regolare formulazione a fronte della quale l'inadempimento provoca

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cons. Est. Roberto Succio - 23

l'insorgere della preclusione processuale al loro utilizzo nella successiva fase contenziosa.

Ne deriva l'inammissibilità del motivo.

Il quarto motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2467 c.c., art. 46 del d.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 36 septiesdecies d. L. n. 138 del 13.08.2011 convertito dalla Legge n. 148 del 14.09.11, in relazione all'art. 360 c. l, n. 3) c.p.c. per avere la sentenza di appello erroneamente addossato ai soci l'obbligo di identificare, attraverso un documento, il nominativo di colui, che avrebbe effettuato il finanziamento infruttifero a favore della società; obbligo giuridico che nel 2009 non derivava da alcuna norma, astrattamente, esistente.

Tale motivo può esaminarsi congiuntamente sia con il sesto motivo di ricorso, che censura la sentenza di merito per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in violazione dell'art. 32 e dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., ove la ricorrente contesta che il giudice d'appello abbia ignorato una quantità rilevante di prove documentali, tutte idonee a dimostrare che le movimentazioni bancarie sui conti dei soci erano estranee all'attività della società, sia con il settimo motivo di impugnazione, il quale censura la sentenza di appello per avere ritenuto mere "irregolarità" – e non cause di invalidità – una serie di violazioni procedurali dell'Agenzia delle Entrate, tra cui la mancata motivazione delle richieste documentali ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, la mancata redazione del processo verbale di constatazione; la mancata allegazione delle autorizzazioni alle indagini bancarie e della lista selettiva; ci si duole altresì dell'utilizzo di presunzioni non gravi, precise e concordanti per attribuire le rilevanze probatorie ottenute con l'esame dei conti dei soci alla società.

Cons. Est. Roberto Succio - 24

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Alla luce della decisione in ordine al primo motivo di ricorso, le sopra esposte censure sono tutte assorbite in quanto divenute prive di rilevanza ai fini della decisione.

Il quinto motivo si incentra sulla nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 39 comma lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 2729 c.c., in relazione all'art. 360, c. I, n. 4) c.p.c.; secondo la ricorrente la sentenza impugnata è nulla nella parte in cui il Giudice ha omesso di pronunciarsi su una questione ritualmente sollevata in entrambi i gradi di giudizio da parte della Ecofutura s.r.l., vale a dire la violazione dell'art. 2729 c.c.; essa avrebbe quindi ricostruito un presunto finanziamento infruttifero dei soci (fatto ignoto) senza offrire alcuna prova, neppure indiziaria, di ciò.

Il motivo è infondato.

Invero, la sentenza impugnata si è espressa sulla questione che si assume pretermessa, che ha affrontato e risolto in senso contrario alla prospettazione del contribuente, scrivendo anche "... manca l'esistenza di un documento con data certa attestante sia la necessità della società di fondi liquidi sia la disponibilità di ciascun socio a adoperare il finanziamento infruttifero, Confermando il versamento della somma richiesta dalla società. Pertanto, in totale assenza di una riferibilità documentale nominativa delle singole somme a debito a ciascun socio che avrebbe operato il finanziamento, deve considerarsi fondata la presunzione dell'Ufficio che intravede nella costituzione di un conto soci c./finanziamento uno schermo gestionale volto all'effettuazione di operazioni evasione di imposta" (pag. 9 della sentenza impugnata).

In conclusione, va accolto il primo motivo; il quarto, il sesto e il settimo motivo sono assorbiti; i restanti motivi di ricorso sono rigettati.

La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al giudice del merito che riesaminerà i fatti di causa alla luce dei principi sopra illustrati.

Cons. Est. Roberto Succio - 25

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

p.q.m.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il quarto, il sesto e il settimo motivo e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche riguardo le spese di lite del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026, riconvocato il Collegio l'8 aprile 2026.

- Il Presidente
Giacomo Maria Nonno

Corte di Cassazione - copia non ufficiale